

Oggetto: parere in merito al punto 2.1 comma c) e al punto 2.2 comma b) della D.G.R. n. 1879/2011, con riferimento alla definizione di "Modeste Dimensioni" riportata nell'Appendice 1. (Rif. prot. int. n. 92).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, di esprimere un parere in merito al punto 2.1 comma c) e al punto 2.2 comma b) della D.G.R. n. 1879/2011, con riferimento alla definizione di "Modeste Dimensioni" riportata nell'Appendice 1;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna nella richiesta di parere, dopo aver sinteticamente illustrato un caso specifico, pone al CTS di esprimere un parere in merito ai seguenti quesiti:

1. *Se le modeste dimensioni, che non devono eccedere il 15% della superficie del solaio su cui sono collocate al fine di escludere l'intervento dall'obbligo dell'adeguamento ai sensi del 8.4.1 delle NTC08, vadano calcolate con riferimento alla superficie di tutto il piano o con riferimento alla sola parte scoperta della superficie del piano;*
2. *Se, come nel caso oggetto di istanza di autorizzazione, la superficie del piano è in comproprietà, nel calcolo del 15% della superficie di piano si debba tenere in conto la sola parte di proprietà.*

Essendo i quesiti a valenza generale, il CTS non è entrato nel merito specifico del progetto allegato alla richiesta di parere.

Considerato

La D.G.R. n. 1879/2011, al punto 2.2, recita:

Si definisce ampliamento, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 (ossia ai fini dell'obbligo di procedere all'adeguamento della costruzione esistente), qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all'unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della:

- a) *realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: vani scale/ascensore, tralicci, ciminiera, vani tecnici);*
- b) *realizzazione con soluzioni strutturali leggere di pertinenze, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, nell'insieme¹, di modeste dimensioni rispetto all'unità strutturale in esame, anche se realizzate per interventi successivi.*

... omissis ...

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

che:

1. la “ratio” della definizione di “modeste dimensioni” sia di tipo strutturale; ne consegue che la nuova superficie è da rapportare a tutta la superficie del piano, inclusa quella coperta¹;
2. nello spirito sopra evidenziato, la superficie di riferimento sia quella complessiva; si intende che i diritti di “terze parti” vadano valutati in altre sedi, ove appropriato.

Si sottolinea inoltre che le superfici di riferimento sono quelle “accessibili”, nella accezione del termine fornita nella stessa DGR 1879/2011.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)



¹ Si pensi, ad esempio, alla copertura/chiusura di un intero “piccolo” balcone: ferma restando la fattibilità urbanistico/edilizia, la nuova opera occuperebbe il 100% della superficie scoperta ma solo una piccola parte della superficie del piano, quindi senz'altro di modesta dimensione ai fini strutturali.